

(N. 1007-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 luglio 1950*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1950
(V. Stampato N. 1466)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.

Gli organi provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali varia-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni

zioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 30 giugno 1951.

Art. 2.

Nei confronti degli ufficiali che, pur trovandosi compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento fino a tutto il 1947, non siano stati ancora scrutinati, le promozioni continuano ad aver luogo secondo le consistenze organiche utili quali si sono presentate a tutto il 31 dicembre 1947 e con l'anzianità spettante in conseguenza.

Art. 3.

Le eventuali eccedenze di ufficiali generali e superiori, per ciascun grado, e di ufficiali inferiori per ciascun ruolo, rispetto agli organici come sopra determinati, saranno eliminate rispettivamente con le norme e il trattamento economico di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

I relativi provvedimenti saranno adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza non posteriore ai predetti tre mesi.

Art. 4.

Dopo l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, si procederà alla formazione dei quadri di avanzamento, nei quali saranno compresi unicamente gli ufficiali rimasti presenti nei ruoli del servizio permanente.

Art. 5.

Per le promozioni al grado di capitano è consentito il soprannumero nel limite massimo di un quinto del rispettivo organico, sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori.

La facoltà di effettuare promozioni in soprannumero al grado di capitano non può, però, essere esercitata nei riguardi degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo nvaiganti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, e del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1950.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Le promozioni in soprannumero decorreranno a tutti gli effetti dalla data del relativo decreto.

Le modalità per il riassorbimento del soprannumero di cui al presente articolo saranno stabilite dalla legge che fisserà gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Qualora, per esigenze di servizio, la frequenza dei corsi di studi e gli esami previsti dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare non siano avvenuti o non avvengano tempestivamente, si applicherà, ai fini dell'attribuzione dell'anzianità nel nuovo grado, il disposto nell'articolo 73 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297.

Art. 7.

È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare in temporaneo servizio, con loro consenso, ufficiali superiori e inferiori cessati dal servizio permanente in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 7 maggio 1948, n. 810.

Il numero degli ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi del comma precedente non può superare le 75 unità per gli ufficiali superiori e le 125 unità per gli ufficiali inferiori. Il trattenimento in servizio non può protrarsi oltre la data di attuazione dell'ordinamento definitivo dell'Aeronautica militare e, comunque, oltre il limite di età previsto per il grado rivestito dagli interessati.

Art. 8.

Sono richiamate in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino a tutto il 31 dicembre 1950, le disposizioni relative alla composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica militare contenute nell'articolo unico del decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 634, quale risulta modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

**TABELLA ORGANICA PROVVISORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'AERONAUTICA MILITARE**

| GRADO | ARMA AERONAUTICA | | GENIO AERONAUTICO | | | CORPO COMMISSARIATO | | CORPO SANTARIO AERO- NAUTICO | |
|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Ruolo naviganti | Ruolo servizi | Ruolo specialisti | Ruolo ingegneri | Ruolo assistenti tecnici | | Ruolo commissa- riato | | Ruolo amministra- zione |
| | | | | | Categoria costruzioni | Categoria assistenti meteorolog ^a | | | |
| Generali di Squadra Aerea | 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Generali di Divisione Aerea o tenenti generali | 11 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| Generali di Brigata Aerea o maggiori generali | 12 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | |
| Colonnelli | 62 | 8 | — | 10 | — | — | 8 | 6 | |
| Tenenti colonnelli | 176 | 22 | — | 29 | — | — | 23 | 19 | |
| Maggiori | 167 | 20 | — | 25 | — | — | 20 | 17 | |
| Capitani | 618 | 200 | 80 | 138 | 50 | 50 | 128 | 105 | |
| Subalterni | 565 | 204 | 120 | 130 | 60 | 60 | 118 | 95 | |
| TOTALE | 1.616 | 454 | 200 | 335 | 110 | 110 | 300 | 244 | |

SUDDIVISIONE UFFICIALI ARMA AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

| GRADO | Motoristi | Montatori | Marconisti | Armieri | Elettricisti | Fotografi | Automo- bilisti | TOTALE |
|----------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| Capitani | 14 | 10 | 18 | 6 | 10 | 4 | 18 | 80 |
| Subalterni | 21 | 15 | 27 | 9 | 15 | 6 | 27 | 120 |
| TOTALE | 35 | 25 | 45 | 15 | 25 | 10 | 45 | 200 |